



LEGIONE CARABINIERI "PUGLIA"
COMPAGNIA DI CAMPI SALENTINA

Nucleo Operativo e Radiomobile
Sezione Radiomobile

VERBALE N°

221220738

SERIE 2018 N° 0668457

Timbro Reparto

(scrivere in stampatello)

VERBALE DI CONTESTAZIONE

In data 26/11/2020 alle ore* 10,00 al Km della strada UFFICIO NOR
località CAMPI S.A. Comune di CAMP. S.A.

Prov. IS Noi sottoscritti: APR. GEUSA ANTONIO abbiamo accertato che il

Cognome Nome DE ROSA PIETRO nato a MODICA sesso M Prov. RG

in data 10/08/1966 residente a MODICA

Prov. RG indirizzo VIA SCALIA 85

CAP pat. cat. N° rilasciata il

dalla Prefettura di o dalla M.C.T.C. di

Tipo di veicolo Autov. 7 targa CE9491SH portata massa a p.c.

Tipo di rimorchio targa portata massa a p.c.

Cognome Nome/Denominazione M.C.T.C. nato a sesso M/F

Prov. in data residente a

Prov. indirizzo

CAP

Ha violato la(e) norma(e) del Codice della Strada e/o della Legge di cui agli articoli:

1) Art. 170 e 8° Violato con targa no. CE9491SH del 25/11/2020 e
pubb. la patente di guida da cui era spedito al fine ultimo
dell'accreditamento unit. di ag. post. un. di prov. di P. S. C. dove
scade il termine quale spedito unora dopo l'accreditamento e
quante tre ore.

2) due art. N. 104 da 1.210,00 - 1734,00
una da art. 167,00.

Il trasgressore dichiara.....

MODALITÀ DI ESTINZIONE

Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 431,00 per sanzioni.

Entro 5 gg. dalla contestazione o notificazione, è altresì ammesso il pagamento in misura ridotta del 50% della sanzione sopra indicata corrispondente a Euro 215,50.

In caso di notificazione a mezzo posta, l'importo è maggiorato di € 12,91 per spese di notifica.

L'importo complessivo è pagabile, in contanti, c/o la Sezione Amministrativa di VIA S. UPIA S. C.

o, esclusivamente a partire dal giorno successivo alla contestazione, a mezzo c/c p.n° 886655 intestato a: Arma dei Carabinieri - Sezione Proventi Contravvenzionali C.N.A.

Non è ammesso il pagamento con vaglia postale o bonifico bancario.

E' inoltre possibile effettuare il pagamento tramite il servizio on-line offerto da Poste Italiane, seguendo le istruzioni presenti sul sito www.carabinieri.it alla sezione "Contravvenzioni on-line".

Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione il trasgressore è obbligato in solido possono proporre ricorso (art. 208 C.d.S.).

Es deve essere indirizzato al Prefetto di da presentare al UFF. CC. CAMP. S.A.

Alternativamente (art. 204 bis C.d.S.) entro 30 gg. (60 gg. per i residenti all'estero), può essere presentato ricorso direttamente al Giudice di Pace di .

Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato il ricorso e non sia avvenuto il pagamento, il presente atto costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione.

SANZIONI ACCESSORIE SI NO

PERDITA PUNTI AL SENSI ART. 124 bis C.d.S.

Qualora l'infrazione determini la decurtazione di punti, il proprietario del veicolo, entro 60 gg. dalla notifica, deve comunicare all'organo accertatore i dati personali/patente del conducente all'atto dell'infrazione (in caso di ricorso avverso il presente verbale tale obbligo decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge). Ove ciò non avvenisse sarà applicata a carico dello stesso la sanzione prevista dall'art. 126 bis, co.2 del C.d.S.

In caso di smarrimento del bollettino postale e di notifica su strada, riportare nella causale di pagamento il seguente codice obbligazione: 000000221220738214

Il presente atto costituisce ** art. 207 C.d.S. - Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE; art. 202 co. 2-bis e ter C.d.S.); quietanza per il versamento di € quale pagamento in misura ridotta;

- ricevuta della somma di € versata a titolo di cauzione.

** Barrare la casella corrispondente.

IL TRASGRESSORE L'OBLIGATO IN SOLIDO GLI ACCERTATORI

*In orario notturno (21.00 - 07.00) applicare l'incremento della sanzione nei casi previsti dall'art. 195 co. 2 bis C.d.S.